



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276.

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
 - contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
 - trasparenza nei criteri di conferimento da parte della pubblica amministrazione degli incarichi a esterni;
 - rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e seguenti, aventi natura di:
 - incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
 - incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
 - incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.
3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni istituzionali o ordinarie dell'ente.

Art. 2

Presupposti giuridici

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) Il comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 3

Competenza, responsabilità e modalità operative

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al dirigente secondo le proprie competenze.
2. L'approvazione del programma degli incarichi a soggetti esterni all'ente da parte dell'organo consiliare e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 3, commi 55-56, legge 244/07.
3. Il dirigente competente dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
 - la carenza effettiva di personale rispetto alla dotazione organica prevista;
 - l'assenza di risorse umane disponibili;
 - gli impedimenti di natura gestionale (per esempio: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro), di natura organizzativa (per esempio: dotazione organica ridotta);
 - i particolari compiti esercitati dal personale;
 - l'inesigibilità delle prestazioni.

Art. 4

Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze, è fissato nel 4% della spesa del personale iscritta al titolo I intervento 1 sostenuta nel precedente anno, come si ricava dai dati dell'ultimo conto consuntivo approvato.
2. La spesa di cui al punto 1 verrà ripartita tra i singoli servizi sulla base della programmazione annuale degli incarichi, approvata dal consiglio con apposita delibera consiliare o con l'inserimento nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.
3. La giunta potrà ridefinire annualmente il tetto massimo della spesa per il conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze ai soggetti di cui al precedente articolo.

4. La deliberazione di cui al comma precedente dovrà essere inviata alla sezione regionale della Corte dei conti, entro 30 giorni dalla sua adozione.

Art. 5

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, l'amministrazione predispone, quando se ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore, articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.
2. Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti si procederà con specifici avvisi al pubblico.
3. Il bando e/o l'avviso deve contenere:
 - a) i termini ed i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
 - b) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
 - c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
4. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica, composta dal direttore generale, in qualità di presidente, dal responsabile del personale e dal responsabile dell'area interessata al conferimento dell'incarico.

Art. 6

Modalità e criteri della selezione

1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo i criteri indicati successivamente, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.

a) Valutazione dei titoli di studio:

- I complessivi 12 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:

TITOLI DI LAUREA				Valutazione
Espressi in centodecimi		Espressi in centesimi		
da	a	da	a	
66	70	60	75	1
71	85	76	90	2
86	100	91	95	3
101	110 e lode	96	100	4

- Master di primo livello punti 2
- Master di secondo livello punti 1
- Seconda laurea breve punti 2
- Seconda laurea vecchio ordinamento specialistica punti 3

b) Valutazione dei titoli di servizio:

1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

- a) n. 1 incarico di medesima tipologia a quello da assegnare:
..... punti: 1
- b) n. 2 incarichi analoghi a quello da assegnare:
..... punti: 2
- c) n. superiore a 2 incarichi analoghi a quello da assegnare:
.....punti: 4

c) Valutazione del curriculum professionale.

Per la valutazione del curriculum il punto a disposizione è pari ad uno. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o

relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

d) Valutazione dei titoli vari.

Per la valutazione dei titoli vari il punto a disposizione è pari ad uno. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 30 (trenta) punti, così ripartiti:
 - titoli: 18 (diciotto) punti
 - colloquio 12 (dodici) punti.
4. I titoli dovranno essere valutati come stabilito al comma 2.
5. Al termine del colloquio, la commissione predispone la graduatoria finale di merito.

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del presidente della commissione e può essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet dell'amministrazione.

Art. 8

Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale

1. La resistenza-difesa in giudizio ovvero l'instaurazione di un giudizio, compete alla giunta comunale.
2. Considerata l'inesistenza nell'organico dell'ente di un'avvocatura interna, gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio ed assistenza giudiziaria sono affidati dal responsabile del servizio contenzioso, in relazione alla specificità e complessità della materia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e del Regolamento sulla disciplina organica dei lavori, delle forniture e dei servizi comunali da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 23/4/2008.

3. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, modalità e limiti di cui al presente regolamento.

Art. 9

Incarichi di servizi di architettura ed ingegneria

1. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura ed ingegneria dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall'art. 19 del dlgs n. 163 del 12/04/2006 e dal ministero delle infrastrutture con circ. 16/11/2007, n. 2473 (G.U. 271 del 21/11/2007).

Art. 10

Efficacia contratti di consulenza

I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Art. 11

Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento superiori ad €. 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

Art. 12

Rinvio a leggi di settore e norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.